

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

**CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
II^a SEZIONE
L.N.P.**

COMUNICATO UFFICIALE N. 69/CGF (2010/2011)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma l'1 ottobre 2010, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Signori:

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Prof. Emanuele Conte, Dott. Marco Lipari, Dott. Carlo Alberto Manfredi Selvaggi – Componenti; – Dott. Raimondo Catania Rappresentante dell'A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1) RICORSO DEL GIULIANOVA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI €3.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA GIULIANOVA/PRATO DEL 12.9.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 23/DIV del 14.9.2010)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Giulianova Calcio s.r.l. di Giulianova (Teramo). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2) RICORSO DELLA SALERNITANA CALCIO 1919 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI €4.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA SALERNITANA/PAGANESE DEL 14.9.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 23/DIV del 14.9.2010)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Salernitana Calcio 1919 S.p.A. di Salerno. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3) RICORSO DELL'A.C. LUMEZZANE S.P.A. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA LUMEZZANE/ALESSANDRIA DEL 5.9.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 23/DIV del 14.9.2010)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.C. Lumezzane S.p.A. di Lumezzane (Brescia). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4) RICORSO DELL’A.S.G. NOCERINA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE DI GARA EFFETTIVE E AMMENDA DI €1.500,00, INFLITTE AL SIG. AUTERI GAETANO SEGUITO GARA NOCERINA/VIAREGGIO DEL 19.9.2010
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 26/DIV del 21.9.2010)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.S.G. Nocerina di Nocera Superiore (Salerno), riduce la sanzione della squalifica inflitta al Sig. Auteri Gaetano a 3 giornate di gara effettive. Conferma nel resto. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

5) RICORSO DELLA SALERNITANA CALCIO 1919 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI E 5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA PERGOCREMA/SALERNITANA DEL 19.9.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 26/DIV del 21.9.2010)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla Salernitana Calcio 1919 S.p.A. di Salerno, riduce ad €1.500,00 la sanzione dell’ammenda inflitta alla reclamante. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Piero Sandulli

Publicato in Roma l’1 ottobre 2010

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete